

Legge regionale 5 agosto 2013, n. 43

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 17 (Integrazione alla legge regionale 10 luglio 2008, n. 20).

(BURC n. 15 del 1° agosto 2013, supplemento straordinario n. 3 dell'8 agosto 2013)

Art. 1

1. Alla [legge regionale 30 aprile 2009, n. 17 \(Integrazione alla legge regionale 10 luglio 2008, n. 20\)](#) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 1 del comma 1 della [l.r. 17/2009](#) dopo le parole «possono essere destinate anche alla copertura delle spese correnti», sono inserite le seguenti «nella misura massima del 50 per cento»;
 - b) dopo il comma 1 dell'articolo 1 si aggiunge il seguente comma: «1bis. In via transitoria le risorse finanziarie della annualità 2009-2010-2011, di cui al comma 1, potranno essere interamente destinate alla copertura delle spese relative al trattamento stipendiale del personale dipendente ed eventualmente, anche delle spese correnti. Tali risorse saranno ripartite in base alle dotazioni organiche di ciascun Ente.».

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.